



23962/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

*COMUNIONE E
CONDOMINIO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 20654/2007

Cron. 23962
Rep. 6054

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere -
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Rel. Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -

Ud. 18/09/2013
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20654-2007 proposto da:

TM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell'avvocato BESI ALFREDO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2013

1901

FD, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

TG , SV ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2776/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato ALFREDO BESI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIUSEPPE TENCHINI difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L. Capasso

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25-3-1995
conveniva in giudizio , per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento, nel gennaio
del 1993, dei locali adibiti alla sua attività commerciale, per effetto
di copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalle pareti e dal
soffitto, causate dalla rottura di un tubo della sovrastante proprietà
del convenuto.

Il si costituiva eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzato a chiamare
in causa e , onde sentirli dichiarare
unici responsabili dell'evento dannoso lamentato dall'attrice, avendo
i medesimi ricevuto in legato l'appartamento da parte della defunta
madre.

Nel costituirsi, chiedeva il rigetto sia della
domanda principale che di quella avanzata nei suoi confronti dal
convenuto, assumendo che fino al luglio 1993 il aveva rivestito
la qualità di comproprietario nonché di custode e unico possessore
dell'intero asse ereditario, sicchè la responsabilità per le avvenute
infiltrazioni di acqua era da ascrivere esclusivamente alla sua
negligenza ed incuria. In subordine, il chiedeva la condanna
del alla rifusione di ogni somma eventualmente posta a suo
carico.

Lindora

rimaneva contumace.

Con sentenza n. 60T del 1999 il Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Bracciano, condannava e al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 2.904.000, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite; compensava le spese legali tra l'attrice e il e tra quest'ultimo e il .

Avverso la predetta decisione proponeva appello chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, la condanna di alla rifusione delle spese che l'appellante fosse condannato a pagare alla danneggiata.

Nel costituirsi, la insisteva per il rigetto del gravame e, in subordine, per la condanna del , o di chi di ragione, al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva anche il , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con sentenza in data 9-6-2006 la Corte di Appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione del gravame, condannava il a tenere indenne l'appellante, in ragione del 50%, di quanto il era stato condannato a pagare all'attrice con l'impugnata sentenza; condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della ; dichiarava compensate per metà le spese di entrambi i gradi tra e , condannando *Lina hatia*

quest'ultimo al pagamento della restante metà di tali spese. La Corte territoriale, in particolare, disattendeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, rilevando che al tempo dell'evento lesivo l'immobile in questione apparteneva in comproprietà ai T e al S , i quali erano tenuti a rispondere in solido dei danni provocati a terzi, non avendo l'appellante dato prova che all'epoca il S fosse l'unico possessore dell'immobile. Il giudice del gravame, pertanto, riteneva corretta, in base al principio di solidarietà sancito dall'art. 2055 c.c., la pronuncia di condanna in favore del terzo danneggiato emessa dal Tribunale per l'intero a carico dei T , rilevando, tuttavia, che nei rapporti interni il S quale responsabile in solido dell'evento dannoso, era tenuto a rifondere *pro-quota* il T . La pronuncia di condanna dell'appellante alle spese del grado in favore della F veniva giustificata dal giudice di appello in base al principio di soccombenza, stante la conferma della condanna del T al risarcimento danni.

MT ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, nella sola parte in cui ha pronunciato la sua condanna al pagamento delle spese del grado in favore dell'attrice.

DF ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con una memoria.

Lino Metro

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa e contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 329 comma 2 e 346 c.p.c.. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere l'appellante soccombente nei confronti della F , in quanto nessuna domanda era stata proposta nei confronti di quest'ultima con l'atto di appello. L'appellante, infatti, nel chiedere l'accoglimento delle *"conclusioni già formulate in primo grado nei confronti del sig. S* ", aveva impugnato la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui aveva posto il risarcimento dei danni a carico dei soli fratelli T , senza nulla dedurre circa la responsabilità e la liquidazione del danno subito dalla F . La sentenza di primo grado, pertanto, non essendo stata impugnata nei confronti della F , nella parte *de qua* era passata in giudicato. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "Ha errato la Corte di seconda istanza nel ritenere soggetta ad impugnazione la porzione della sentenza relativamente alla quale nessuna delle parti ha chiesto la riforma?".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 329 comma 2 e 346 c.p.c. Sostiene che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nella parte riguardante la liquidazione dell'entità del danno dovuto all'attrice, e che la Corte di Appello ha erroneamente condannato il T alle



spese in favore della sul presupposto della sua soccombenza, in quanto l'appellante non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'attrice. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "Ha violato gli artt. 329, 346 e 91 c.p.c. il giudice di seconda istanza nel ritenere soccombente, e conseguentemente condannare alle spese di lite, l'appellante nella porzione riguardo alla quale questi ha esplicitamente escluso ogni richiesta di modificazione e/o di annullamento e quindi già passata in giudicato?".

2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Il , con l'atto di appello, non si è limitato a chiedere di essere manlevato dal comproprietario delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attrice, ma ha indicato lo stesso quale unico responsabile dell'evento dannoso lamentato dalla .

Nell'individuare nel , quale esclusivo possessore dell'immobile sovrastante quello dell'attrice, l'unico soggetto tenuto a rispondere dell'evento lesivo dedotto in giudizio, il ha chiaramente contestato, anche in appello, la propria qualità di soggetto responsabile o corresponsabile del fatto illecito nei confronti dell'attrice, impugnando quindi la sentenza di primo grado anche in punto di *an debeatur*.

Libertino

E infatti, la Corte di Appello, nell'esaminare il gravame, non ha potuto esimersi dal valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla [F] nei confronti dell'appellante, rilevando che il [T], comproprietario dell'immobile insieme al fratello [G] ed al [S], non aveva dato prova della qualità di unico possessore in capo a quest'ultimo, e doveva pertanto ritenersi corresponsabile del danno, come tale tenuto per l'intero al risarcimento nei confronti della danneggiata, in base al principio di solidarietà sancito dall'art. 2055 c.c. Di qui la conferma della pronuncia di condanna emessa in primo grado in favore della [F] a carico dell'appellante; salvo accoglimento dell'azione di regresso da quest'ultimo proposta verso il condebitore in solido [S] per la parte da questi dovuta, nei rapporti interni, ai sensi del secondo comma della stessa norma codicistica.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, le deduzioni svolte dall'appellante riguardo all'individuazione del [S] quale unico responsabile dell'evento lesivo comportavano necessariamente l'impugnazione del capo della sentenza di primo grado recante la sua condanna in favore dell'attrice, rimanendo impregiudicata, in mancanza di specifico motivo di doglianza, solo la questione del *quantum*.

Pertanto, avendo trovato conferma la pronuncia di condanna del [T] in favore dell'attrice, correttamente la Corte di Appello

L. L. L.

ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della F, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-9-2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 22 OTT. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

CASSAZIONE.net